

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROLPROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

LexBrowser

Home | Direzione Provinciale |

A A A

In vigore al

07/06/2016

Applica



RICERCA:

Testo



Anno

Numero

Articolo

Natura

Cerca

Deutsch Italiano Ladin

Ultima edizione

 Visualizza note Visualizza massime

Stampa | Esporta in PDF | Invia

Normativa provinciale Finanze Tributi provinciali Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° settembre 1998, n. 36.

Capo I

Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario

Art. 1 (Istituzione della tassa e soggetti passivi)

(1) È istituita la tassa provinciale per il diritto allo studio universitario, in seguito denominata tassa.

(2) La tassa è dovuta per ciascun anno accademico dagli studenti per l'iscrizione ai corsi di studio di istituzioni universitarie e post-universitarie che hanno sede legale in provincia di Bolzano e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

Top

Art. 2 (Importo della tassa)

(1) Per l'anno accademico 2005/2006 l'importo della tassa è di euro 122,40.2)

(2) Per gli anni accademici successivi l'importo della tassa è aumentato in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente. L'aumento è arrotondato ai 50 centesimi di euro superiori. L'aumento è disposto dal Direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, entro il mese di maggio dell'anno accademico precedente quello di riferimento.3)

(3) Per l'anno accademico 2009-2010 non trova applicazione l'aumento della tassa previsto dal comma 2. 4)

2)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

3)

Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1, comma 2, della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

4)

Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Top

Art. 2/bis (Esenzioni)

(1) Sono esentati dal pagamento della tassa:

gli studenti in situazione di handicap con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento;
gli studenti stranieri beneficiari di una borsa di studio del Governo italiano;
gli studenti che intendono sostenere l'esame di laurea o l'esame finale entro il 31 marzo dell'anno successivo;
gli studenti che non riescono a sostenere l'esame di laurea entro il 31 marzo, ma risultano borsisti della Provincia.5)

5)

L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Top

Art. 3 (Versamento della tassa)

(1) La tassa è corrisposta in unica soluzione all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione ai corsi.

(2) Le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi possono essere accettate solo previa verifica dell'avvenuto versamento della tassa.

(3) Fino a quando il Direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio non avrà delegato le funzioni relative alla riscossione della tassa ad un organo universitario e non avrà predeterminato i criteri e le modalità di gestione e di rendicontazione alla Provincia, all'accertamento, alla liquidazione, alla riscossione e al rimborso della tassa provvede la stessa Ripartizione provinciale Finanze e bilancio.

(4) Il gettito derivante dall'applicazione della tassa è destinato all'erogazione delle provvidenze di cui alla legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, e successive modifiche.

Top

Art. 46)

6)

L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 21 della L.P. 30 novembre 2004, n. 9.

Top

Art. 5 (Modalità per il versamento ed il rimborso)

(1) Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio determina, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, le modalità di versamento della tassa e di rimborso della stessa.

Top

Art. 6 (Disposizioni finali)

(1) Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e le altre disposizioni in materia universitaria, in quanto applicabili.

(2) Coloro che hanno conseguito un diploma o un titolo di studio presso scuole superiori o università aventi sede in provincia di Bolzano, all'atto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale non devono corrispondere la tassa di cui all'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.7)

7)

Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Top

Capo II

Tassa automobilistica provinciale

Art. 7 (Istituzione della tassa)

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita la tassa automobilistica provinciale.

(2) A partire da tale data cessa nel territorio della provincia di Bolzano l'applicazione della "tassa automobilistica erariale".

Top

Art. 7/bis 8)

8)

L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, poi sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, ed infine abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 19.

Top

Art. 7/ter (Agevolazioni fiscali per i veicoli dotati di un filtro antiparticolato)



(1) I proprietari di autoveicoli alimentati a gasolio e dotati di filtro antiparticolato sono esentati dal pagamento della prima annualità della tassa di cui all'articolo 7, a condizione che facciano pervenire alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, entro 60 giorni dall'immatricolazione del veicolo, apposita dichiarazione corredata di certificazione all'uopo rilasciata dal rivenditore.

(2) L'esenzione prevista dal comma 1 si applica alle prime due annualità della tassa in caso di installazione successiva in autoveicoli alimentati a gasolio.

(2/bis) L'esenzione di cui al comma 2 si applica anche alle installazioni avvenute prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2006.

(2/ter) Dal 1° gennaio 2007 l'esenzione di cui al comma 2 si applica esclusivamente ai veicoli la cui prima immatricolazione è avvenuta tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2005.

(2/quarter) Dal 1° gennaio 2007 le esenzioni previste dal presente articolo si applicano alle sole autovetture di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(3) Le modalità per usufruire dell'esenzione prevista al comma 2 sono stabilite con delibera della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, ove possono essere stabiliti livelli minimi di efficacia del filtro antiparticolato anche per i veicoli di cui al comma 1.9)



Delibera N. 1589 del 13.05.2008 - Approvazione delle nuove modalità per usufruire delle agevolazioni fiscali per i veicoli con filtro antiparticolato - Abrogazione delle deliberazioni n. 3684 del 11.10.2004, n. 3875 del 17.10.2005 e n. 5107 del 30.12.2005

9)

L'art. 7/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e successivamente modificato dall'art. 11 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13, e dall'art. 1, comma 1, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7; vedi l'art. 1, comma 4, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, modificato dall'art. 3 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

Top

Art. 7/quarter (Agevolazioni per veicoli ecologici)

(1) I proprietari di veicoli immatricolati nuovi in provincia di Bolzano, con alimentazione, esclusiva o doppia, a idrogeno, gas metano, gpl oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi tre anni dall'immatricolazione. 10)

10)

L'art. 7/quarter è stato inserito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 22 luglio 2005, n. 5, poi sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, dall'art. 1, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1, e dall'art. 1, comma 1, della L.P. 23 dicembre

2015, n. 19.

Top

Art. 8 (Determinazione della tassa)


(1) Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, approvato ai sensi dell'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


(2) La Giunta provinciale è autorizzata a introdurre entro il 31 ottobre di ciascun anno, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, variazioni tariffarie a valere sui pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio dell'anno successivo, nei limiti di quanto disposto dalla normativa statale, istituendo anche tariffe differenziate per singole categorie di veicoli.11)


(3) Nell'ipotesi di perdita di possesso del veicolo per furto o di radiazione dello stesso per esportazione all'estero o rottamazione, avvenuti successivamente al 1° gennaio 2005 ed entro il termine utile di pagamento della tassa, la stessa non è dovuta, purché la perdita di possesso o la radiazione siano state annotate nel Pubblico registro automobilistico.12)

(4) Nell'ipotesi di perdita di possesso del veicolo per furto o di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico dello stesso per esportazione all'estero o rottamazione, è riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si è verificato uno dei citati eventi interruttivi del possesso, purché tali mesi siano almeno pari a quattro. Con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della presente legge sono stabiliti i presupposti, gli aventi diritto, le modalità e le regole per la determinazione della misura di tale rimborso, nonché la decorrenza effettiva del diritto stesso. 13)

(5) Il provvedimento dell'agente della riscossione che dispone il fermo amministrativo di beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non interrompe l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i successivi periodi d'imposta. 14)

 Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613 - Tassa automobilistica provinciale: tariffe con decorrenza 1° gennaio 2013

 Delibera 12 dicembre 2011, n. 1906 - Tassa automobilistica provinciale: conferma per l'anno 2012 della riduzione del 10% rispetto alle tariffe nazionali

 Delibera N. 4786 del 28.12.2001 - Tariffe dei tributi provinciali in Euro

11)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

12)

Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

13)

L'art. 8, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, e poi così sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

14)

L'art. 8, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

Top

Art. 8/bis (Agevolazioni)

(1) Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica provinciale di cui all'articolo 8, nella misura ridotta del 50 per cento. 15) 16)

(2) Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale. Essi sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfetaria annua nella misura stabilita dall'articolo 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modifiche. 17) 16)

(3) Salvo prova contraria, i veicoli di cui ai commi 1 e 2 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato. 18) 19) 16)

(4) 20)

(5) Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli e i motoveicoli di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, anche non adattati, intestati a persone con sindrome di down, oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico e a prescindere dal riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. 21)

(6) Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli adattati in funzione del trasporto o della autonoma locomozione di persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, di proprietà di associazioni di volontariato o promozione sociale di cui alla legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, e di associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro. L'esenzione è concessa a condizione che il veicolo sia esclusivamente destinato all'attività di trasporto o di promozione della autonoma locomozione dei disabili, che tale attività sia espressamente prevista nel rispettivo statuto e a condizione che gli adattamenti apportati al veicolo risultino dalla carta di circolazione. L'esenzione ha effetto dal periodo tributario in corso alla data di presentazione della relativa domanda alla competente struttura provinciale. 22)

15)

L'art. 8/bis, comma 1, nella versione tedesca è stata modificata dall'art. 2, comma 6, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15. L'art. 8/bis, comma 1 è stato poi sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

16)

Queste disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

17)

L'art. 8/bis, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

18)

L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1;

19)

L'art. 8/bis, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e poi dall'art. 1, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

20)

L'art. 8/bis, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, e poi abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

21)

L'art. 8/bis comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.

22)

L'art. 8/bis comma 6, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.

Top

Art. 8/ter (Tassazione della massa rimorchiabile)

(1) Dal 1° gennaio 2007 la tassa automobilistica provinciale dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose è determinata sulla base dei parametri di cui alla seguente tabella, tenuto conto di quanto stabilito nella carta di circolazione. Con la medesima decorrenza sono esentati dal pagamento della tassa integrativa per la massa rimorchiabile gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a sei tonnellate.

Tariffa		
Tipo di veicolo	Importo annuo	Importo per 4 mesi
1. autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 e fino a 8 tonnellate	78,00	26,00
2. autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 e inferiore a 18 tonnellate	260,00	87,00

3. autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate e oltre	570,00	190,00
4. trattori stradali		
a 2 assi	570,00	190,00
a 3 assi	800,00	267,00

(2) Per i veicoli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella di cui al comma 1 la tassa automobilistica provinciale non è dovuta, qualora sulla carta di circolazione risulti l'annotazione "il veicolo non è autorizzato al traino ai fini amministrativi" o altra annotazione equivalente.23)

23)

L'art. 8/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7;

Art. 2 (Norma transitoria all'articolo 8/ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n.9)

(1) Per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2004, 2005, e 2006, in caso di mancato o insufficiente versamento della tassa automobilistica provinciale dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose con massa complessiva fino a sei tonnellate, non si procede né ad accertamento tributario né alla formazione del ruolo. Per i veicoli di cui al presente comma, per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 non si effettuano eventuali rimborsi.

Top

Art. 8/quarter (Esenzione dei rimorchi dalla tassazione)

(1) Dal 1° gennaio 2008 i proprietari di rimorchi ad uso speciale e di rimorchi adibiti al trasporto di persone sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale.24)

24)

L'art. 8/quarter è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4; vedi anche l'art. 2 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4.

Top

Art. 8/quinquies (Ciclomotori e quadricicli leggeri)

(1) Dal 1° gennaio 2008 i proprietari di ciclomotori di cui all'articolo 52 del codice della strada e di quadricicli leggeri sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche provinciali.25)

25)

L'art. 8/quinquies è inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Top

Art. 8/sexies (Primo pagamento della tassa)

(1) In caso di pagamento della tassa automobilistica eseguito entro la fine del mese successivo alla prima immatricolazione del veicolo non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 21/septies e 21/octies per tardivo versamento, né sono dovuti i relativi interessi.26) 27)

26)

L'art. 8/sexies è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.

27)

Vedi anche l'art. 7 della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.

Top

Art. 8/septies (Versamento cumulativo per le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria)

(1) Le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria possono eseguire cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche alle scadenze di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, per i veicoli di cui sono proprietarie ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modifiche.

(2) Le modalità di esecuzione del versamento cumulativo sono stabilite con decreto del Direttore della Ripartizione Finanze.28)

28)

L'art. 8/septies è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.

Top

Art. 9 (Rinvio ad altre leggi)

(1) In attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale, i presupposti per l'applicazione dell'imposta, la misura della stessa, l'individuazione dei soggetti passivi, le modalità di applicazione dell'imposta, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 10, rimangono assoggettati alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché alle altre disposizioni previste per la tassa automobilistica erariale vigenti nel restante territorio nazionale.29)



Delibera N. 1399 del 19.04.1999 - Durata dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti portatori di handicap, di cui all'art. 8 della legge 27.12.1997, n. 449

29)

L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

Top

Art. 10 (Regolamento di esecuzione)

(1) Le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso e di applicazione delle sanzioni nonché dei relativi ricorsi amministrativi sono stabiliti con regolamento di esecuzione.

Top

Art. 11 (Affidamento in gestione a terzi)

(1) Il regolamento di cui all'articolo 10 può altresì prevedere l'affidamento a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica o l'istituto dell'avvalimento, dell'attività di controllo e riscossione della tassa automobilistica provinciale.30)

(2) Entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore della tassa automobilistica erariale deve fornire alla Provincia autonoma di Bolzano copia aggiornata di tutti gli archivi tributari.

(3) In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale può affidare, con apposita convenzione di durata massima di due anni, i servizi di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale all'Automobile Club d'Italia (ACI).

(4) La Giunta provinciale è autorizzata alla proroga della convenzione di cui al comma 3 fino a 18 mesi successivi all'approvazione del sistema interregionale riguardante la gestione delle tasse automobilistiche, previsto dal protocollo di intesa di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418.31)



Delibera N. 152 del 24.01.2000 - Tassa automobilistica provinciale: pagamento tramite il sistema "Telebollo"

30)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

31)

Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, e successivamente sostituito dall'art. 10 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Top

Art. 11/bis (Corrispettivi per il servizio di esazione)

(1) L'assessore provinciale alle Finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto i casi in cui il costo di esazione e successive modifiche, nonché il costo connesso ai pagamenti eseguiti con moneta elettronica è assunto dalla Provincia. 32)

32)

L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.

Top

Art. 11/ter (Versamento del diritto fisso da parte dei rivenditori di veicoli)

(1) Il diritto fisso di cui all'articolo 5, comma 48, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, e successive modifiche, dovuto dalle imprese autorizzate o abilitate al commercio di veicoli per l'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, può essere corrisposto anche con modalità di pagamento telematiche. 33)

33)

L'art. 11/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 19.

Top

Capo III

Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA)

Art. 12 (Istituzione della tassa)

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA), avente competenza sul territorio provinciale, di seguito denominata "imposta provinciale di trascrizione".

Top

Art. 13 (Oggetto dell'imposta)

(1) L'imposta provinciale di trascrizione si applica agli atti e alle formalità individuate con il decreto del Ministero delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.34)

34)

L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Top

Art. 14 (Sorgere dell'obbligazione tributaria)

(1) L'imposta è corrisposta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta delle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione presso il PRA. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.35)

(2) In deroga al comma 1, l'imposta può essere corrisposta anche anticipatamente rispetto al momento della richiesta della formalità ai soggetti individuati con deliberazione della Giunta provinciale e secondo le modalità in essa stabilite.36)

35)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

36)

Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Top

Art. 15 (Soggetti passivi)

(1) Al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione nonché delle relative sanzioni per omesso o ritardato pagamento sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono richieste.

Top

Art. 16 (Determinazione dell'imposta)

(1) L'ammontare dell'imposta provinciale di trascrizione è determinato per tipo e potenza dei veicoli nonché per le altre formalità di trascrizione sulla base di un'apposita tariffa approvata con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(2) Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del codice civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

(3) Con provvedimento da emanare entro il 31 ottobre di ogni anno e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre variazioni di tariffa, nei limiti di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(4) Per l'anno 1999 si applica la misura dell'imposta provinciale di trascrizione stabilita con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(5) Per le formalità di competenza della Provincia relative agli atti soggetti ad IVA rimane ferma l'applicazione della misura fissa della tariffa dell'imposta provinciale di trascrizione approvata dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3. 37)



Delibera N. 4786 del 28.12.2001 - Tariffe dei tributi provinciali in Euro

37)

L'art. 16, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e poi così modificato dall'art. 1, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 19.

Top

Art. 17 (Esenzioni e riduzioni dell'imposta)

(1) Si applicano le esenzioni e riduzioni espressamente previste a livello nazionale per l'imposta provinciale di trascrizione dalla vigente normativa statale, nonché quelle estensibili analogicamente all'imposta stessa in quanto compatibili e determinate dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.38)

38)

L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Top

Art. 17/bis (Agevolazioni)

(1) Alle autovetture, agli autoveicoli per il trasporto promiscuo e ai motoveicoli destinati al trasporto di persone ad uso privato, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, si applica l'imposta provinciale di trascrizione in misura ridotta. 39)

(2) Salvo prova contraria, i veicoli di cui al comma 1 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro stato.

(3) Per i veicoli di cui al comma 1 l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in 51,65 euro per le autovetture e in 25,82 euro per i motoveicoli, ad esclusione dei motocicli, per i quali resta valida l'esenzione prevista dal decreto del Ministro delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 17 dicembre 1998, n. 294.

(4) In caso di contestuali richieste di trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) di più passaggi di proprietà consecutivi per il medesimo veicolo, l'imposta provinciale di trascrizione è dovuta soltanto per l'ultimo passaggio di proprietà, anche qualora esso non sia di competenza della Provincia autonoma di Bolzano. 40)

(5) La disposizione di cui al comma 4 non trova applicazione per le richieste presentate dopo il sessantesimo giorno della sottoscrizione del primo passaggio di proprietà.41)

39)

L'art. 17/bis, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.

40)

L'art. 17/bis, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.

41)

L'art. 17/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1; i commi 4 e 5 sono stati successivamente aggiunti dall'art. 1 della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.

Top

Art. 17/ter (Esenzioni)

(1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli o motoveicoli di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, anche non adattati, intestati a persone affette da sindrome di down, a prescindere dal riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, oppure a persone con disabilità sensoriale, oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico.

(2) Ai fini del presente articolo per persone con disabilità sensoriale si intendono il non vedente di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, ed il sordo così come individuato dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modifiche. 42)

42)

L'art. 17/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 10, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.

Top

Art. 18 (Regolamento di esecuzione)

(1) La liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione dell'imposta provinciale e i relativi controlli, le modalità di accertamento, recupero e rimborso, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento ed i relativi ricorsi amministrativi sono disciplinati con regolamento di esecuzione.43)

(2) Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1 si applicano, in via transitoria, le norme statali che disciplinano l'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

43)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Top

Art. 19 (Sanzioni)

(1) Per l'omissione o ritardo nella richiesta di formalità e del connesso pagamento dell'imposta si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.44)

44)

L'art. 19 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Top

Art. 20 (Affidamento della gestione a terzi)

(1) Il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, può stabilire l'affidamento al gestore del PRA delle attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e dei relativi controlli, nonché dell'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento.

(2) La Giunta provinciale potrà inoltre affidare, con apposita convenzione, anche a soggetti diversi dal gestore del PRA, l'attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione prevista all'articolo 14, comma 2.

(3) In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale può affidare all'Automobile Club d'Italia (ACI) quale ente gestore del PRA, con apposita convenzione di durata massima di due anni, le attività di liquidazione, di riscossione e di contabilizzazione dell'imposta e relativi controlli nonché di applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento, prevedendo un compenso comunque non superiore alle condizioni previste dal decreto del Ministero delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 52, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.45)

45)

L'art. 20 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Top

Art. 21 (Rinvio ad altre leggi)

(1) Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dal Titolo III del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Top

Capo III-bis

(Altre disposizioni in materia di imposte e tributi)46)

Art. 21/bis (Applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive)



(1) Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'articolo 24 del titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000, le procedure applicative dell'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

(2) Le attività di riscossione, liquidazione ed accertamento dell'imposta ed il relativo contenzioso, sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti di esecuzione. Tali attività sono svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano tramite propri uffici. Per l'espletamento, in tutto o in parte, di tali attività la Provincia può anche stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o con altri soggetti, nel rispetto della normativa comunitaria, come recepita nella legislazione nazionale.

(3) Per le attività di verifica e controllo la Provincia autonoma di Bolzano provvede di propria iniziativa ovvero si avvale degli organi preposti, ai sensi delle leggi statali in materia di imposte sui redditi.

(4) Fino a quando entreranno in vigore i regolamenti di esecuzione di cui al comma 2, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(5) A decorrere dal 1° gennaio 2003 sono esentati dal pagamento dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, i soggetti individuati dall'articolo 10 del medesimo decreto, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP. 47)

(5/bis) I contributi assegnati ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, all'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano e finalizzati alla realizzazione delle competenze previste dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di edilizia sovvenzionata sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive.

(5/ter) A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009 le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) sono esentate dal pagamento dell'IRAP, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP. 48)

(5/quarter) Agli enti gestori di strutture residenziali per anziani accreditate ai sensi della delibera della Giunta provinciale del 7 settembre 2009, n. 2251, e aventi natura giuridica diversa da quella di APSP, spetta, a partire dal periodo d'imposta 2012, una deduzione dalla base imponibile IRAP, determinata ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 10/bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari a 20.500 euro annui per ogni posto letto autorizzato. 49)

(6) 50)

(6/bis) A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 l'aliquota ordinaria dell'IRAP prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è ridotta di 0,5 punti percentuali. 51) 52)

(6/ter) A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013 ai soggetti che applicano l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è riconosciuta un'ulteriore riduzione dell'aliquota IRAP di 0,1 punti percentuali. Essa è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo. 51) 53)

(6/quarter) - (6/nonies) 54)

(6/decies) 55)

(7) A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, l'aliquota IRAP prevista dal comma 6-bis è ridotta di 0,12 punti percentuali. (56) 57) 58)

(7/bis) A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 l'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è fissata al 2,68 per cento. (59)

(8) A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, i soggetti che hanno l'unità produttiva esclusivamente nelle zone a struttura debole ai sensi dell'allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 27 luglio 2009, n. 1958, e successive modifiche, applicano l'aliquota ordinaria IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano. I benefici sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli 'aiuti de minimis'. (60) 61)

(9) A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, i soggetti che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un incremento stabile del valore della produzione netta nonché del personale applicano l'aliquota ordinaria IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano. Ai fini della riduzione dell'imposta i soggetti devono avere un incremento del valore della produzione netta nazionale, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente e presentare un incremento del personale nel periodo di riferimento dell'agevolazione di almeno il 10 per cento rispetto alla media del triennio precedente. Si considera incremento del personale l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale nonché la stabilizzazione dei contratti di lavoro attraverso la trasformazione di contratti a tempo determinato o di altre forme di collaborazione in contratti a tempo indeterminato. (60) 62)

(10) 60) 63)

(11) 60) 64)

(12) 60) 65)

(13) 60) 66)

(13/bis) A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2015 è concessa un'ulteriore riduzione dell'aliquota IRAP, prevista ai commi 6/bis e 7, di 2,98 punti percentuali. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale. La riduzione dell'aliquota prevista da questo comma si applica per il primo anno d'imposta e per i quattro successivi. Per i soggetti che beneficiano della riduzione rimane fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione d'imposta. La Giunta provinciale può determinare i criteri per l'applicazione dell'agevolazione fiscale. (67) 68)


(13/ter) 69)


(13/quarter) A decorrere dall'entrata in vigore della presente norma, fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, ai soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è riconosciuta la deduzione dal valore della produzione netta IRAP, realizzata nel territorio della provincia di Bolzano, dei costi del lavoro, relativi al medesimo periodo d'imposta, per il personale non occupato da almeno sei mesi, anche precedenti all'entrata in vigore della presente deduzione, assunto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore della presente norma. La deduzione è riconosciuta, altresì, in caso di trasformazione da altro tipo di rapporto di lavoro a contratto a tempo indeterminato, per i soggetti con età anagrafica alla data della trasformazione pari o inferiore a 29 anni, oppure pari o superiore a 55 anni, a condizione che la trasformazione avvenga dopo l'entrata in vigore della presente norma. La deduzione si applica per tre anni decorrenti dalla data di assunzione del personale o dalla data di trasformazione del contratto e a condizione che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non presenti carattere discontinuo o intermittente. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile dal valore della produzione netta IRAP in base alla normativa statale o provinciale vigente. (70)


(14) Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima. (60)

(15) Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle agevolazioni concernenti l'IRAP. (60)

(16) Per quanto non disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.60)

 Delibera 13 gennaio 2015, n. 29 - Riduzione dell'aliquota ordinaria IRAP 2014 a garanzia dell'invarianza del gettito

 Delibera 21 ottobre 2013, n. 1644 - Criteri per l'applicazione dell'agevolazione IRAP per le nuove iniziative produttive

 Delibera N. 307 del 04.02.2008 - Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 art. 21-bis "Applicazione dell'impsta regionale sulle attività produttive" - disposizioni di cui al comma 6-sexies

47)

L'art. 21/bis, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

48)

L'art. 21/bis, comma 5/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

49)

L'art. 21/bis, comma 5/quarter è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

50)

L'art. 21/bis, comma 6, è stato abrogato dall'art. 1, comma 7, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

51)

I commi 6/bis, 6/ter, 6/quarter, 6/quinquies, 6/sexies e 6/septies dell'art. 21/bis, sono stati inseriti dall'art. 1, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14. I commi 6/quarter e 6/septies sono stati poi così sostituiti dall'art. 31, commi 1 e 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. I commi 6/bis e 6/ter sono stati poi così sostituiti dall'art. 1, commi 8 e 9 della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

52)

L'art. 21/bis, comma 6/bis, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, poi dall'art. 2, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, ed infine così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.

53)

L'art. 21/bis, comma 6/ter, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, poi dall'art. 2, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, e dall'art. 1, comma 12, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.

54)

I commi 6/quarter fino a 6/nonies dell'art. 21/bis sono stati abrogati dall'art. 1, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.

55)

L'art. 21/bis, comma 6/decies, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, e poi abrogato dall'art. 2, comma 3, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

56)

L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, e successivamente integrato dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e dall'art. 1 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12. ed infine così sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

57)

L'art. 21/bis, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

58)

L'art. 21/bis, comma 7, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7. Vedi anche l'art. 1, comma 3, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

59)

L'art. 21/bis, comma 7/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7. Vedi anche l'art. 1, comma 4, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

60)

L'art. 21/bis, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sono stati aggiunti dall'art. 2, comma 5, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

61)

L'art. 21/bis, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 2, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.

62)

L'art. 21/bis, comma 9, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 3, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.

63)

L'art. 21/bis, comma 10, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 4, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18, e poi abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera a), della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

64)

L'art. 21/bis, comma 11, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 5, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18, e poi abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera a), della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

65)

L'art. 21/bis, comma 12, è stato abrogato dall'art. 14, comma 6, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.

66)

L'art. 21/bis, comma 13, è stato abrogato dall'art. 14, comma 6, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.

67)

Il comma 13/bis dell'art. 21/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

68)

L'art. 21/bis, comma 13/bis, è stato così modificato dall'art. 1, comma 14, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.

69)

Il comma 13/ter dell'art. 21/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 19.

70)

L'art. 21/bis, comma 13/quarter, è stato inserito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.

Top

Art. 21/ter (Esenzione della Provincia autonoma di Bolzano dal pagamento dei tributi propri)

(1) A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000, la Provincia autonoma di Bolzano è esentata dal pagamento di tributi propri per i quali è contemporaneamente soggetto attivo e passivo, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive.71)

71)

L'art. 21/ter è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

Top

Art. 21/quarter (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni tributarie)

(1) Le violazioni di norme in materia di tributi provinciali che prevedono l'irrogazione di sanzioni sono accertate dagli organi individuati dalle norme provinciali.

(2) Le sanzioni tributarie e le sanzioni accessorie sono irrogate dal competente ufficio della Ripartizione provinciale finanze e bilancio.

(3) La Provincia può affidare l'irrogazione delle sanzioni tributarie e delle sanzioni accessorie ad altri organi o enti competenti per l'accertamento dei tributi cui si riferiscono le violazioni.

(4) Le sanzioni sono irrogate mediante notifica di atto di contestazione o atto di irrogazione immediata.72)

(5) Le spese e i compensi per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione o di irrogazione di sanzioni a seguito di accertamento delle violazioni in materia di tributi provinciali sono ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti notificati, secondo modalità da determinarsi con decreto dell'assessore provinciale competente in materia di finanze.72)

72)

L'art. 21/quarter è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13; il comma 5 è stato successivamente aggiunto dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

Top

Art. 21/quinqies (Procedimento di irrogazione delle sanzioni)

(1) L'ufficio competente notifica l'atto di contestazione con indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, della misura edittale minima prevista dalla legge per singole violazioni, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

(2) Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.73)

(3) Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 21/undecies.73)

(4) L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

(5) L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 2, e inoltre l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione immediata.73)

(6) Qualora le deduzioni difensive non siano accolte, l'Ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, emette atto motivato a pena di nullità, di irrogazione delle sanzioni, anche in ordine alle deduzioni presentate.73)

73)

L'art. 21/quinquies è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13; i commi 2, 3 e 5 sono stati successivamente sostituiti dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Top

Art. 21/sexies (Irrogazione immediata)

(1) In deroga a quanto previsto dall'articolo 21/quinquies, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

(2) È ammessa definizione agevolata, con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

(3) Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi propri della Provincia.

(4) Per le sanzioni indicate nel comma 3 in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dal comma 2 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 21/quinquies.74)

74)

L'art. 21/sexies è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, e successivamente modificato dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Top

Art. 21/septies (Ravvedimento operoso)

(1) Le sanzioni sono ridotte per ravvedimento del contribuente nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche, e dalle singole leggi o dagli atti aventi forza di legge che stabiliscono ulteriori circostanze che comportino l'attenuazione della sanzione.75)

75)

L'art. 21/septies è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, e poi così sostituito dall'art. 2, comma 9, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

Top

Art. 21/octies (Sanzioni per omesso o ritardato versamento)

(1) Salva espressa disposizione contraria, il ritardato od omesso versamento di un tributo provinciale è soggetto ad una sanzione tributaria pari al 30 per cento dell'importo non versato.

(2) Ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori nei confronti dei proprietari dei veicoli di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342, per i periodi tributari successivi all'entrata in vigore di detta legge e fino all'entrata in vigore delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8/bis della presente legge.76)

76)

L'art. 21/octies è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, e successivamente integrato dall'art. 2 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Top

Art. 21/novies (Iscrizione a ruolo)

(1) Qualora la sanzione irrogata secondo le modalità di cui agli articoli 21/quinquies e 21/sexies non venga versata in tutto o in parte, l'ufficio competente procede alla riscossione coattiva della sanzione ai sensi della legge 28 settembre 1998, n. 337.

(2) L'ufficio competente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di 60. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.77)

(3) Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.77)

77)

L'art. 21/novies è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13; il comma 2 è stato successivamente sostituito dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Top

Art. 21/decies (Decadenza e prescrizione)

(1) L'atto di contestazione o l'atto di irrogazione immediata di cui agli articoli 21/quinquies e 21/sexies devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 21/sexies, comma 3.

(2) Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati, il termine è prorogato di un anno.

(3) Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

(4) L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione che non corre fino alla definizione del procedimento.78)

78)

L'art. 21/decies è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Top

Art. 21/undecies (Tutela giurisdizionale ed amministrativa)

(1) In materia di ricorsi trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.79)

79)

L'art. 21/undecies è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, e successivamente sostituito dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Top

Art. 21/duodecies (Criteri di determinazione delle sanzioni)

(1) Le sanzioni, la cui misura edittale è stabilita in misura variabile dalle leggi istitutive dei singoli tributi, sono irrogate sulla base dei criteri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.80)

80)

L'art. 21/duodecies è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Top

Art. 21/terdecies (Disposizione finale)

(1) Le disposizioni di cui agli articoli da 21/quater a 21/duodecies non trovano applicazione in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionali IRPEF, alle quali continua ad applicarsi la disciplina stabilita dalle disposizioni normative provinciali e statali.

(2) Fino all'applicazione dell'articolo 21/bis, comma 2, le attività inerenti la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, per i periodi d'imposta 2000 e seguenti, continuano ad essere svolte dal Ministero delle Finanze.81)

(3) Per l'accertamento dei tributi provinciali mediante adesione del contribuente si applicano le disposizioni del decreto

legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), e successive modificazioni.82)

(4) Il comma 3 si applica anche ai procedimenti concernenti l'irrogazione di sanzioni conseguenti a violazioni di norme tributarie, non ancora definiti. 82)

81)

L'art. 21/terdecies è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, e successivamente integrato dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

82)

L'art. 21/terdecies, commi 3 e 4, sono stati così aggiunti dall'art. 1, comma 11, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Top

Art. 21/quaterdecies (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

(1) L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, istituita dall'articolo 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non trova applicazione nel territorio della provincia di Bolzano.83)

83)

L'art. 21/quaterdecies è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Top

Art. 21/quinquiesdecies (Imposta sulle assicurazioni RC Auto)

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori e i natanti, è pari al 9 per cento.

(2) Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 si applica l'aliquota del 9,5 per cento. 84)

84)

L'art. 21/quinquiesdecies è stato inserito dall'art. 2, comma 6, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Top

Art. 21/sexiesdecies (Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

(1) A decorrere dall'anno d'imposta 2016, ai fini della determinazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, spetta un'ulteriore deduzione pari a 28.000,00 euro. 85)

(2) La deduzione di cui al comma 1 non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche.

(3) Ai fini della determinazione del reddito imponibile di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, si tiene conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca sugli affitti. 86)

85)

L'art. 21/sexiesdecies, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 19.

86)

L'art. 21/sexiesdecies è stato aggiunto dall'art. 1, comma 15, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.

Top

46)

Il capo III/bis è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

Capo IV

Disposizioni in materia di spesa

Art. 22-2387)

87)
Omissis.
Top

Art. 2488)

88)
Sostituisce l'art. 7 della L.P. 19 aprile 1983, n. 11.
Top

Art. 25

(1) 89)

(2) 90)

89)
Riportato al n. VIII - A/p.
90)
Riportato in nota all'art. 4, comma 2, della L.P. 21 gennaio 1991, n. 2.
Top

Art. 2687)

87)
Omissis.
Top

Art. 2791)

91)
Reca modifiche alla L.P. 18 dicembre 1976, n. 51.
Top

Art. 2892)

92)
L'art. 28 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
Top

Art. 29-3087)

87)
Omissis.
Top

Capo V**Altre disposizioni****Art. 31**

(1) 93)

(2) 94)

(3) 95)

93)
Sostituisce l'art. 16 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

94)

Sostituisce l'art. 20, comma 5, della L.P. 9 dicembre 1976, n. 60.

95)

Sostituisce l'art. 1, comma 4, della L.P. 9 novembre 1974, n. 25.

Top

Art. 3296)

96)

Modifica l'art. 1 della L.P. 7 agosto 1986, n. 24.

Top

**Art. 33 (Modifica alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, recante
"Disposizioni in materia di finanza locale")**

(1) L'articolo 7/bis (Assegnazioni triennali per gli investimenti) della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, è abrogato.

Top

Art. 3497)

97)

Integra l'art. 57, comma 5, della L.P. 26 aprile 1980, n. 8.

Top

Art. 3587)

87)

Omissis.

Top

Art. 3698)

98)

Integra la L.P. 2 gennaio 1981, n. 1.

Top

Art. 3799)

99)

Sostituisce l'art. 1 della L.P. 21 giugno 1983, n. 18.

Top

Art. 38

(1) 87)

(2) 100)

87)

Omissis.

100)

Reca modifiche alla L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Top

Art. 39101)

101)

Reca modifiche alla L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Top

Art. 40102)

102)

Integra l'art. 19 della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Top

Art. 4187)

87)

Omissis.

Top

Art. 42103)

103)

Integra l'art. 14, comma 1, della L.P. 13 gennaio 1992, n. 1.

Top

Art. 43104)

104)

Sostituisce l'art. 2, comma 2, lettera g), della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

Top

Art. 44105)

105)

Sostituisce l'art. 40/quarter della L.P. 30 ottobre 1973, n. 77.

Top

Art. 45106)

106)

Sostituisce l'art. 10 della L.P. 21 agosto 1978, n. 46.

Top

Art. 46**(1)** 107)**(2)** 108)**(3)** 109)

107)

Modifica l'art. 1, comma 3, della L.P. 3 gennaio 1986, n. 2.

108)

Modifica l'art. 4, comma 2, della L.P. 11 maggio 1988, n. 16.

109)

Modifica l'art. 21/bis, comma 1, della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

Top

Art. 47110)

110)

Reca modifiche alla L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

Top

Art. 48-49111)

111)

Riportati al n. XXXV - B/a.

Top

Art. 50112)

112)
Omissis.
Top

Art. 51113)

113)
Integra l'art. 17 della L.P. 26 febbraio 1981, n. 6.
Top

Art. 52114)

114)
Reca modifiche alla L.P. 16 febbraio 1981, n. 3.
Top

Art. 53115)

115)
Integra l'art. 16, comma 1, della L.P. 14 dicembre 1988, n. 57.
Top

Art. 54116)

116)
Sostituisce l'art. 3 della L.P. 6 aprile 1993, n. 8.
Top

Art. 55117)

117)
Reca modifiche alla L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.
Top

Art. 56118)

118)
Reca modifiche alla L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
Top

Art. 57119)

119)
Reca modifiche alla L.P. 6 settembre 1973, n. 61.
Top

Art. 58 (Modifica alla legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, concernente "Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica")

(1) L'articolo 5 (Notifica alla Commissione Europea) della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14 è abrogato.

Top

Art. 59 (Clausola d'urgenza)

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige

ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Top

Tabella A e B87)

87)

Omissis.

Top

INDICE

Deutsch Italiano Ladin



Norme costituzionali



Normativa provinciale



I Alpinismo



II Lavoro



III Miniere



IV Comuni e comunità comprensoriali



V Formazione professionale



VI Difesa del suolo - opere idrauliche



VII Energia



VIII Finanze




A Partecipazioni provinciali





B Tributi provinciali





a) Legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 12


 b) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (1)


 c) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3


 d) Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9


 Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario


 Tassa automobilistica provinciale


 Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA)


 (Altre disposizioni in materia di imposte e tributi)


 Disposizioni in materia di spesa


 Altre disposizioni


 Tabella A e B

 e) Decreto del Presidente della Provincia 4 aprile 2002, n. 10 —


 f) Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39 [≡]


 g) Decreto del Presidente della Provincia 29 giugno 2011 , n. 24


 h) Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 4

 C Finanze locali


 D Bilancio provinciale

























 E - Debito fuori bilancio

 IX Turismo e industria alberghiera

 X Assistenza e beneficenza

 XI Esercizi pubblici

 XII Usi civici

	XIII Ordinamento forestale
	XIV Igiene e sanità
	XV Utilizzazione acque pubbliche
	XVI Commercio
	XVII Artigianato
	XVIII Libro fondiario e catasto
	XIX Caccia e pesca
	XX Protezione antincendi e civile
	XXI Scuole materne
	XXII Cultura
	XXIII Uffici provinciali e personale
	XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
	XXV Agricoltura
	XXVI Apprendistato
	XXVII Fiere e mercati
	XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
	XXIX Spettacoli pubblici
	XXX Urbanistica
	XXXI Contabilità
	XXXII Sport e tempo libero
	XXXIII Viabilità
	XXXIV Trasporti
	XXXV Istruzione
	XXXVI Patrimonio
	XXXVII Attività economiche



XXXVIII Edilizia abitativa agevolata



XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)



Delibere della Giunta provinciale



Sentenze della Corte costituzionale



Sentenze T.A.R.



Indice cronologico
